

DELIBERAZIONE 15 FEBBRAIO 2018

88/2018/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI SMART METERING 2G

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1007^a riunione del 15 febbraio 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, come motivato *infra*.

VISTI:

- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (di seguito: direttiva 2015/1535/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 412/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 412/2014/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A (di seguito: deliberazione 3/2015/A) e, in particolare, l'Allegato 1, recante il "Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 646/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 222/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 229/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 229/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 248/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 248/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 289/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 289/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 594/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 700/2017/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (di seguito: TIME);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- il vigente testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 468/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 468/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 466/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 466/2017/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 ha assegnato all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 ha stabilito che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 ha previsto che sia istituito presso l’Acquirente Unico un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 ha previsto che il SII sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati di tale Sistema - il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) - raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- con la deliberazione 3/2015/A, l’Autorità ha adottato il Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, illustrando le linee e le misure di intervento con valenza strategica e prioritaria per la regolazione con riferimento ai settori dell’energia

elettrica e del gas tra cui quella denominata “*Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie a una domanda più consapevole ed attiva*”, nell’ambito della quale è stato declinato l’obiettivo strategico *OS10 - Aumento della concorrenza del mercato*, che concerne, tra l’altro, la capacitazione dei clienti finali mediante strumenti per una migliore consapevolezza dei propri consumi;

- con la deliberazione 594/2017/R/eel, l’Autorità ha stabilito che il processo di messa a disposizione agli utenti del dispacciamento dei dati di misura periodici e relative rettifiche nonché dei dati scambiati in occasione di voltura e *switching* venga centralizzato nell’ambito del SII, con attuazione a partire dai primi mesi del 2018 modificando coerentemente il TIME.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14, con cui sono state recepite nell’ordinamento nazionale specifiche previsioni in tema di efficienza energetica previste dalla direttiva 2012/27/UE e nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 412/2014/R/efr, l’Autorità, con la deliberazione 87/2016/R/eel, ha definito i requisiti funzionali e le specifiche abilitanti dei sistemi di *smart metering 2G* nella prima versione disponibile, o versione 2.0 (di seguito: sistemi *smart metering 2G*), e conseguentemente del misuratore di seconda generazione (di seguito: misuratore 2G o *smart meter 2G*);
- in particolare ha
 - all’Allegato A:
 - definito la possibilità di rendere configurabili da parte dell’impresa venditrice alcune delle informazioni contrattuali utilizzate nell’ambito dei sistemi *smart metering 2G*;
 - individuato un insieme di informazioni la cui visualizzabilità sul display del misuratore 2G può essere selezionata dal venditore;
 - identificato un insieme di informazioni “minime” da visualizzare permanentemente sul *display*: in particolare, il codice cliente assegnato dal venditore corrente, la potenza contrattuale impegnata e il gruppo PESSE;
 - all’Allegato B:
 - stabilito i livelli attesi di performance e le connesse tempistiche di messa a regime dei sistemi *smart metering 2G*;
 - previsto che, al fine di permettere le modalità di configurazione del misuratore 2G, siano disponibili opportuni strumenti informatici - da predisporre da parte delle imprese distributrici - prima che sia raggiunta la soglia di punti di prelievo equipaggiati con misuratore 2G pari al 5% dei punti di prelievo di competenza dell’impresa distributtrice;
- il dispiegamento completo delle funzionalità e dei benefici previsti dall’introduzione dei sistemi *smart metering 2G*, in particolare in relazione alla configurabilità delle fasce di prezzo personalizzabili e delle altre informazioni e alla loro visualizzazione su *display*, necessita che siano operativi gli strumenti informatici di configurabilità di

- cui al precedente punto previsti dall'Allegato B della deliberazione 87/2016/R/eel;
- con la deliberazione 222/2017/R/eel, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio del sistema *smart metering* 2G, presentato dall'unica impresa distributrice (e-distribuzione S.p.a.) che ne ha fatto sinora richiesta ai sensi della deliberazione 646/2016/R/eel; tale piano prevede un numero considerevole di misuratori 2G messi a regime - ovvero alimentati da una cabina MT/BT messa a regime in conformità ai criteri A e B del punto [C-1.01] dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel - già entro la fine del semestre corrente;
 - con la deliberazione 229/2017/R/eel, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, la necessità di individuare una configurazione di *default* dei misuratori 2G a valere nel periodo precedente alla disponibilità degli strumenti informatici di configurabilità previsti dall'Allegato B della deliberazione 87/2016/R/eel definendo, in particolare, tale configurazione di *default* affinché:
 - il funzionamento iniziale dei misuratori 2G sia equipollente a quello dei misuratori sostituiti di prima generazione;
 - inizialmente, non sia visualizzabile sul *display* del misuratore 2G nessuna ulteriore informazione rispetto a quelle garantite dal misuratore di precedente generazione; ciò al fine di ottenere il livello massimo di riservatezza dei dati prima che i venditori configurino il misuratore 2G, impedendo così che tali dati possano essere utilizzati senza che il cliente finale ne sia consapevole;
 - i registri totalizzatori delle misure relative all'energia elettrica immessa e/o prelevata, attiva e reattiva, siano articolati secondo le vigenti fasce orarie stabilite dal TIV;
 - sia visualizzato il valore massimo della potenza attiva media quartoraria, prelevata e/o immessa, e il valore della potenza istantanea prelevata, ai sensi della deliberazione 87/2016/R/eel;
 - il giorno di inizio del periodo di *freezing* di cui alla medesima deliberazione 87/2016/R/eel - strumento normalmente utilizzato per identificare l'inizio del periodo di competenza della fatturazione - sia fissato al primo giorno di ciascun mese alle ore 00:00;
 - con la deliberazione 289/2017/R/eel, l'Autorità ha integrato il procedimento avviato con la deliberazione 412/2014/R/efr al fine di prevedere che la valutazione della disponibilità di soluzioni tecnologiche standardizzate per supportare funzionalità incrementalmente dei sistemi *smart metering* 2G comprenda anche strumenti per la gestione di uno o più parametri abilitanti formule contrattuali prepagate.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in relazione alla messa a disposizione dei dati di misura con dettaglio quartorario (o curve quartorarie) per i punti che dispongano di un misuratore 2G a regime, il TIME definisce, all'articolo 23, comma 2bis, le modalità di messa a disposizione dei dati di misura al SII e agli utenti del trasporto e, in particolare, prevede che:
 - il soggetto che eroga il servizio di misura metta a disposizione del SII i dati di misura, con frequenza giornaliera, secondo tempistiche coerenti con i livelli

- attesi di performance definiti dalla deliberazione 87/2016/R/eel;
- il SII metta a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di misura dotati di misuratore 2G inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei medesimi dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura;
 - nelle more della definizione dell'applicazione del trattamento orario ai punti che abbiano installato un misuratore 2G a regime, la messa a disposizione con frequenza giornaliera delle relative curve quartorarie è temporaneamente affiancata alla messa a disposizione dei dati di misura per fasce con la frequenza mensile propria dei punti non ancora dotati di sistemi *smart metering* 2G;
 - l'Autorità, con il documento per la consultazione 466/2017/R/eel, ha illustrato i propri orientamenti in merito a:
 - a) l'applicazione del trattamento orario previsto ai sensi del TIS ai punti di prelievo per i quali un misuratore 2G è messo a regime e le disposizioni in materia di aggregazione;
 - b) la configurazione dei sistemi di misura 2G a regime;
 - in particolare, in merito all'applicazione del trattamento orario per i punti dotati di un misuratore 2G a regime, l'Autorità con la deliberazione 700/2017/R/eel ha previsto che:
 - il passaggio a tale trattamento abbia decorrenza a partire dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello di messa a regime, garantendo agli utenti del dispacciamento almeno 12 mesi di dati di misura orari per una corretta programmazione dei prelievi;
 - il SII effettui la prima aggregazione ai fini del *settlement* delle curve di misura quartorarie giornaliere relative a punti di prelievo dotati di *smart meter* 2G con riferimento ai dati di misura di competenza agosto 2018;
 - in merito alla configurazione dei sistemi *smart metering* 2G a regime, il documento per la consultazione 466/2017/R/eel ha prospettato:
 - un processo di configurazione pienamente interoperabile con il SII che costituisca l'interfaccia tra le imprese distributrici e i venditori (identificati come le controparti commerciali associate a ciascun punto di prelievo), affinché i suddetti venditori possano effettuare direttamente tale configurazione con riferimento alle informazioni di propria competenza senza la necessità di intermediazione di altro soggetto;
 - l'aggiunta, tra le informazioni configurabili da parte del venditore, delle informazioni prefigurate dalla deliberazione 289/2017/R/efr, che comprendono quelle relative alle formule contrattuali di tipo prepagato, pur nelle more della regolazione di esse;
 - l'identificazione, rispetto alle informazioni configurabili, di quelle valorizzabili dall'impresa distributtrice (codice POD, gruppo PESSE, potenza contrattualmente impegnata e la limitazione del livello di potenza per morosità) e di quelle valorizzabili dal venditore (in generale, quelle meramente connesse al rapporto contrattuale con il cliente);
 - il completamento dell'identificazione delle informazioni che possono essere

- abilitate alla visualizzazione sul *display* del misuratore 2G da parte del venditore;
- l'applicabilità di fasce orarie personalizzate su richiesta del venditore contestualmente al passaggio del punto di prelievo al trattamento orario secondo le tempistiche previste dalla deliberazione 700/2017/R/eel;
 - la possibilità di valutare successivamente che il processo di configurazione sia integrato nell'ambito di altri processi già gestiti dal SII, e che i dati gestiti da tale processo di configurazione arricchiscano il corredo informativo contenuto nel SII.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- 4 operatori e 4 associazioni di utenti del trasporto e/o imprese distributrici hanno fatto pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito al documento per la consultazione 466/2017/R/eel;
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione condividono pressoché totalmente gli orientamenti delineati in merito alla centralizzazione del processo di configurazione delle informazioni contrattuali attraverso il SII e all'abilitazione allo scopo delle sole controparti commerciali;
- un'impresa propone alcune puntuali modalità operative per la definizione del processo di configurazione e, al contempo in ragione dell'automazione e della gestione in remoto dei processi, la possibilità di prevedere la revisione dei corrispettivi economici e la valutazione dell'opportunità di mantenere alcuni specifici contributi richiesti agli utenti e ai clienti a favore delle imprese distributrici, a fronte dell'effettuazione di processi da essi richiesti;
- gli osservatori condividono in generale le modalità di configurazione e di visualizzazione sul *display* delle informazioni previste dall'Autorità e alcune di esse suggeriscono puntuali integrazioni o aggiustamenti inerenti a specifici campi; in particolare, ritengono opportuno aggiungere la matricola del misuratore e la data di disponibilità della *chain 2* nonché opportuno rendere meglio visualizzabili l'identificativo della controparte commerciale e la data di decorrenza del contratto di fornitura;
- un'impresa propone di escludere dal processo di configurazione delle fasce i POD associati agli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia, prevedendo, come anche un'associazione, il ripristino automatico della configurazione di *default* delle fasce orarie nel caso di ritorno ai servizi di ultima istanza. La medesima impresa ritiene altresì opportuno che il processo di configurazione delle fasce avvenga contestualmente allo *switching* o alla voltura - e comunque dopo che il punto sia passato al trattamento orario - e un'associazione, invece, che tale processo avvenga successivamente a tali eventi contrattuali;
- alcuni operatori propongono di prevedere opportune disposizioni a valere nel caso in cui le performance di sistema previste dall'Allegato B della deliberazione 87/2016/R/eel non siano rispettate per effetto di disservizi riconducibili al SII;

- un operatore ritiene altresì che sia opportuno integrare il RCU con le informazioni gestite nell'ambito del processo di configurazione, tramite un primo popolamento d'ufficio sulla base delle configurazioni di default o già contenute nel Registro. In particolare, con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura 2G, al fine di minimizzare gli impatti sugli operatori, è stata segnalata l'opportunità di rendere disponibili nel flusso di misura, oltre alle curve quartorarie giornaliere, anche le segnanti dei registri totalizzatori del prelievo giornaliero per fascia o come registrate alla fine del periodo di *freezing*, che viene utilizzato per l'identificazione delle letture di fatturazione e, salvo eventi contrattuali, ha durata mensile.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare gli orientamenti del documento per la consultazione 466/2017/R/eel nei termini di un processo di configurazione pienamente interoperabile con il SII, affinché le controparti commerciali associate a ciascun punto di prelievo possano effettuare direttamente, e senza la necessità di intermediazione con altro soggetto, la configurazione con riferimento alle informazioni di propria competenza, anche per effetto di eventi contrattuali, nonché, tenendo conto di quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/eel, in merito alle informazioni valorizzabili e all'abilitazione alla visualizzazione sul *display* per le informazioni per le quali ciò è previsto;
- prevedere che il processo di configurazione trovi completa applicazione, comprendendo anche la possibilità di applicare le fasce personalizzate, in concomitanza con il passaggio del punto al trattamento orario, e che, invece, la configurazione delle restanti informazioni sia disponibile già al passaggio del punto a regime, ai sensi dell'Allegato B della deliberazione 87/2016/R/eel;
- prevedere di trattare con successivo provvedimento la definizione delle informazioni valorizzate e visualizzate tramite il processo di configurazione e relative ai parametri correlati alle formule contrattuali prepagate, in considerazione dell'effettivo sviluppo di esse e in accordo con quanto previsto dalla deliberazione 289/2017/R/eel
- non accogliere quanto suggerito da un operatore in merito all'inclusione della matricola del misuratore e alla data di attivazione della *chain 2* tra le informazioni oggetto di valorizzazione. Ciò ritenendo che la visualizzazione della matricola del misuratore non risponda al rapporto contrattuale con il cliente finale oggetto della consultazione e che le informazioni strettamente correlate alla *chain 2* possano essere più efficacemente oggetto di una successiva organica revisione, anche tenendo conto di quanto al precedente punto;
- prevedere un'attività di monitoraggio dell'efficienza del processo di configurazione;
- non prevedere per il momento variazioni in merito ai corrispettivi economici da riconoscere alle imprese distributrici per le prestazioni esistenti, non oggetto del presente procedimento; i costi di capitale necessari alla messa a disposizione delle nuove funzionalità di configurazione che il sistema di *smart metering* 2G permette sono inclusi nei Piani di messa in servizio (PMS2), oggetto della disciplina generale di riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione 646/2016/R/eel e, per il caso

specifico dell'impresa e-distribuzione S.p.a., dell'approvazione, con condizionalità, del PMS2 da essa presentato, avvenuta con deliberazione 222/2017/R/eel;

- precisare, come anche parzialmente proposto da un operatore, che per il punto di prelievo per il quale siano attivati i servizi di ultima istanza sia ripristinata la configurazione di *default* del misuratore 2G definita dalla deliberazione 229/2017/R/eel;
- ampliare il contenuto informativo del RCU definito dalla deliberazione 628/2015/R/eel, prevedendo che il SII aggiorni il RCU sulla base degli elementi informativi relativi alla configurazione delle fasce orarie;
- prevedere che, il processo di configurazione trovi applicazione a partire dal mese di ottobre 2018;
- dare mandato al Gestore dei SII affinché pubblici, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, le Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione del processo di configurazione dei sistemi *smart metering* 2G sulla base delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'adozione del presente provvedimento rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione, adottabili dall'Autorità in regime di *prorogatio*, in considerazione del fatto che trattasi di atto di attuazione e completamento di una regolazione previgente ed essendo ampiamente matura l'attività istruttoria successiva alla consultazione degli operatori

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e recante le disposizioni funzionali alla valorizzazione e visualizzazione sul *display* delle informazioni configurabili con riferimento a un punto di prelievo dotato di sistema di *smart metering* 2G;
2. di dare mandato al Gestore del SII di pubblicare entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, le Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione del processo di configurazione dei sistemi *smart metering* 2G secondo quanto al precedente punto, affinché il processo di configurazione trovi applicazione a far data dall'1 ottobre 2018;
3. di stabilire che il Gestore del SII fornisca al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità relazioni periodiche in merito e all'efficienza del processo di configurazione con le modalità e il dettaglio da questi stabilito;
4. di modificare la Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 628/2015/R/eel, inserendo, nella sezione "C. DATI DI RILEVANZA

COMMERCIALE E STATISTICA”, dopo il punto C.9, il punto “C.10 Fasce orarie”;

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Acquirente Unico;
6. di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A della deliberazione 628/2015/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni